

## CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI

TRA

La *ASL di Rieti*, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, giusta delega di cui Deliberazione n. 4/DG del 04.12.2020, del presente atto ed agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti Via del Terminillo n. 42;

E

La *ASL Roma 3*, C.F. e P.IVA n. 04733491007, con sede legale in Roma, Via Casal Bernocchi, 73 - 00125, in persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante, Dr. ssa Marta Branca;

### PREMESSO CHE:

- la ASL di Rieti è stata titolare, nel tempo, di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera;
- giusta deliberazione n. 69/DG del 11/02/2015, in ossequio alle Linee Guida Regionali di cui alla determinazione di Giunta Regionale n. G09535 del 02/07/2014, l'Azienda ha istituito il Comitato Aziendale Valutazione Sinistri;
- la ASL di Rieti, successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale assicurativo da ultimo instaurato con la Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance LTD - polizza Assicurativa RCT/O n. 2015RCG00087-642128 con scadenza 28/02/2017, ha assunto la gestione diretta di ogni controversia connessa ai rischi per la responsabilità civile verso terzi a far data dal 01/03/2017;
- la ASL di Rieti, non essendo dotata di Ufficio Legale, con nota prot. n. 9248 del 22/02/2016 proponeva alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio di stipulare apposita convenzione per il necessario supporto organizzativo finalizzato alla gestione di detto ramo di attività;
- la ASL Roma 3, dotata di Ufficio Legale interno di cui fanno parte Dirigenti Avvocati con ruolo professionale, con nota prot. n. 56732 del 26/07/2016 manifestava la propria disponibilità in tal senso;

- la ASL di Rieti stipulava pertanto con la ASL Roma 3 apposita convenzione - decorrente dal 09/08/2017 - per il necessario supporto organizzativo finalizzato alla gestione di detto ramo, per il tramite di Dirigenti Avvocati con ruolo professionale della medesima ASL Roma 3, rendendo attività stragiudiziale, anche mediante la redazione di pareri legali in forma scritta su questioni attinenti ad interpretazione o applicazione di norme o istituti giuridici, per l'attività di valutazione e liquidazione dei danni nell'ambito della gestione stragiudiziale dei sinistri da responsabilità civile e medico/sanitaria verso terzi e prestatori d'opera nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri aziendale, nonché l'espletamento delle funzioni di *loss adjuster* prorogata, da ultimo, per il periodo 25/09/2021 - 24/03/2021;
- con nota prot. n. 14931 del 09/03/2021 l'Azienda, nelle more della conclusione la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento delle funzioni legali e di *loss adjuster* nell'ambito del Comitato Valutazione Sinistri aziendale, richiedeva alla ASL Roma 3 la disponibilità alla proroga annuale della convenzione di interesse, con facoltà di recesso anticipato da parte della ASL di Rieti in caso di mutamento delle esigenze organizzative che ne determinano, allo stato, la prosecuzione;
- la ASL Roma 3 in data 12.5.2021 ha manifestato il proprio intendimento di addivenire alla richiesta proroga;

*CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE*

*ART. 1*

*Premesse*

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

*ART. 2*

*Oggetto*

La ASL Roma 3, per il tramite di proprio personale Dirigente avvocato del ruolo professionale, renderà in favore dell'Azienda, nell'ambito del Comitato Aziendale Valutazione Sinistri (CAVS):

- attività stragiudiziale, anche mediante la redazione di pareri legali in forma scritta su questioni attinenti ad interpretazione o applicazione di norme o istituti giuridici, per l'attività di valutazione e liquidazione dei danni nell'ambito della gestione stragiudiziale dei sinistri da responsabilità civile e medico/sanitaria verso terzi e prestatori d'opera la cui denuncia perverrà all'Azienda;
- attività di formazione del personale individuato dalla ASL di Rieti;
- attività legali in funzione di *loss adjuster* e, dunque, a titolo esemplificativo: attività di coordinamento, nell'interesse e per conto della ASL di Rieti, di quantificazione del danno



sulla base dei pareri medico legali e tecnici resi sia in ambito CAVS che eventualmente acquisiti, avendo inoltre l'onere e la facoltà di promuovere l'esercizio, da parte dell'Azienda stessa, di ogni diritto, eccezione, azione o transazione alla stessa spettante,

con l'obiettivo di pervenire, nel più breve tempo possibile, alla corretta liquidazione del danno, con modalità confacenti alla natura ed alla complessità di ciascun evento, nel rispetto dei principi della buona pratica liquidativa, nonché delle previsioni della L. n. 24/2017, anche con riferimento alla partecipazione alle trattative del personale sanitario coinvolto. Le proposte di definizione dei sinistri verranno in ogni caso sottoposte alla Direzione Generale della ASL di Rieti.

### **ART. 3**

#### ***Modalità di svolgimento delle attività***

L'attività oggetto di convenzione sarà espletata ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 62 CCNL quadriennio 1998/2001 dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio dell'Azienda di appartenenza e compatibilmente con le esigenze di servizio, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

Ferma restando l'esclusività del rapporto dei Dirigenti avvocati con la ASL Roma 3, in forza del combinato disposto degli artt. 58 e 62 CCNL succitati, gli stessi sono autorizzati allo svolgimento di attività professionale in favore della ASL di Rieti.

L'attività oggetto di convenzione sarà espletata da uno degli Avvocati del Foro Speciale della ASL Roma 3 nell'ambito di almeno due riunioni mensili nel rispetto delle previsioni regionali da rendersi con accessi presso la ASL di Rieti e presso enti o istituzioni per lo studio e adempimenti relativi alle attività oggetto di convenzione di cui al precedente art. 2.

Ogniqualvolta sia indetta riunione, sarà data comunicazione in tal senso, almeno tre giorni prima, all'indirizzo di posta elettronica: [ufficio.legale@asitoroma3.it](mailto:ufficio.legale@asitoroma3.it).

### **ART. 4**

#### ***Trattamento dati personali***

Le parti si impegnano a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati trattati durante l'esecuzione della convenzione.

Le parti si impegnano ad eseguire il Servizio oggetto della convenzione, nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione di dati personali.



Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'Atto di nomina della ASL Roma 3 quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, la cui validità si intende estesa al presente atto di proroga.

#### ART. 5

##### *Compensi professionali*

L'Azienda a fronte dell'attività oggetto di convenzione corrisponderà, a definizione dei sinistri e previa nota spese redatta dagli Avvocati, i compensi professionali per le prestazioni stragiudiziali - di cui all'art. 18 e segg. del Decreto del Ministero della Giustizia del 10/3/2014 n. 55 recante le determinazioni dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della Legge 31/12/12 n. 247, in misura non superiore ai minimi tariffari vigenti, con un abbattimento degli stessi nella misura del 30%.

I compensi devono affluire all'ASL Roma 3 che, a tal fine, emetterà idonea fattura alla ASL di Rieti, corredata dalla nota spese redatta dai dirigenti avvocati interessati, e provvederà ad attribuire i compensi stessi ai dirigenti aventi diritto, secondo la specifica disciplina prevista dai CCNNLL.

L'ammontare complessivo dei compensi viene fissato in € 40.000,00 lordi con riferimento al periodo di vigenza della presente convenzione.

#### ART. 6

##### *Pagamenti*

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti alla ASL Roma 3 sul c/c bancario IBAN IT53X0100503266000000218000 presso la Banca Nazionale del Lavoro, avendo cura di indicare nella causale "*Compensi professionali dei Dirigenti Avvocati dell'Ufficio Legale dell'ASL Roma 3*". Tale accredito dovrà avvenire nei 45 giorni successivi al ricevimento della relativa fattura e la ripartizione dei compensi avverrà secondo il regolamento interno della ASL Roma 3.

#### ART. 7

##### *Durata*

La presente convenzione ha validità annuale, con decorrenza dal 25/03/2021 e fino al 24/03/2022.

A ciascuna delle parti è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione,

con un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

#### ART. 8



Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Rieti.

*ART. 9*  
*Aspetti fiscali*

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Rieti, li \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale di Rieti  
Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Anna Petti

ASL Roma 3  
Il Direttore Generale  
Dr. ssa Marta Branca

